



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 34

28-06-2022

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Giugno
Con inizio alle ore 18:00 , nella sala delle adunanze del Comune .

Alla I^a seduta del nuovo Consiglio Comunale ex art.19 della legge regionale 7/1992 e ss.mm.ii. partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		D'AMBRA Maria Pia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 12 Assenti n. 0

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra **GERMANA' Maria** nella sua qualità Consigliere anziano, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA

Nr . ord. della proposta 34

Del 20-06-2022

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.6.1986 n. 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.

Premesso che esaurite le operazioni di giuramento dei consiglieri comunali neo eletti ,della loro convalida e della eventuale surroga il Consiglio Comunale prende in esame le ipotesi di incompatibilità, disciplinate dagli articoli 10 e 11 della L.R. 24/6/1986, n° 31, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, come disciplinata dal successivo art. 14 della medesima legge;


Ritenuto procedere alla lettura degli articoli 10 e 11 L. R. 24/6/1986 n. 31 che si allegano in copia;

PROPONE

Di procedere all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità in cui possono trovarsi i Consiglieri comunali, ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. 24/6/1986 n° 31 e all'eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.

Che i provvedimenti afferenti alla prima adunanza sono eseguibili ope legis senza necessità del ricorso alla dichiarazione di anticipata esecuzione.

Il Presidente del Consiglio uscente
Dott.ssa Daniela MARTINO



Presiede l'adunanza la sig.ra Germanà Maria, nella qualità di Consigliere Anziano per preferenze individuali che assume la Presidenza a norma dell'art. 19 comma 5 L.R. 7/92;

Il Presidente Provvisorio, accertata la presenza del quorum strutturale, con l'assistenza degli scrutatori innanzi designati, ai sensi dell'art. 184 OREL, i consiglieri comunali: Schepisi Tindaro, Laura Gulino e D'Ambra Maria Pia, prosegue la seduta dando lettura della proposta di cui al punto 4) dell'ordine del giorno ad oggetto: "Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.06.1986" n° 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14".

Il Consigliere Franco Antonino, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Segretario Comunale di verificare, come già richiesto al punto relativo all'incandidabilità ed ineleggibilità, se il ruolo ricoperto dal Consigliere Interdonato all'interno della Cooperativa Servizi sociali, che gestisce dei servizi per l'Ente e nei cui confronti risulta esserci, a suo dire, un contenzioso pendente, possa configurare una eventuale causa di incompatibilità.

Chiede inoltre al Presidente Provvisorio dell'adunanza di procedere all'esame delle condizioni di eventuale situazioni di incompatibilità con separate votazioni per ciascun consigliere.

Il Segretario Comunale, riferisce che agli atti non risultano segnalati casi di incompatibilità come si evince, tra l'altro, anche dalla dichiarazione resa dallo stesso Consigliere Interdonato, e ribadisce che relazionerà, successivamente, in merito alla richiesta formulata dal Consigliere Franco Antonino.

Il Consigliere Interdonato, presa la parola, conferma il contenuto della dichiarazione resa, ovvero, l'assenza di causa di incompatibilità.

Il Presidente Provvisorio, non essendoci ulteriori interventi a questo punto, invita il consesso a pronunciarsi per alzata di mano, sulla proposta in oggetto con il non avvio della procedura di cui all'art. 14 della L. R. 31/86, con votazione separata per ogni singolo consigliere.

Eseguita la votazione per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, la proposta di non avvio della procedura di cui all'art 14 della L. R. 31/86 è approvata con la votazione sotto elencata:

GERMANA ^A Maria	all'unanimità
FIORE Salvatore Vittorio	all'unanimità
INTERDONATO Armando	Favorevoli n. 8 (gruppo di maggioranza) Astenuti n. 4 astenuiti (Franco Antonino, Ardiri Graziella, D'Ambra Maria Pia, Corrente Maria Pamela
FIORE Sergio Gaetano	all'unanimità
GULINO Laura	all'unanimità
SCHEPISI Tindaro	all'unanimità
FAZIO Giacinta	all'unanimità
NASSISSI Claudia	all'unanimità
FRANCO Antonino	all'unanimità
ARDIRI Graziella	all'unanimità
D'AMBRA Maria Pia	all'unanimità

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Amministrativa su direttive del Presidente del Consiglio Comunale uscente avente ad oggetto: **Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.06.1986" n° 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14"**

Considerato che ai sensi dell'art.12 della Legge regionale 30/2000 sulla proposta ha espresso:

Il Responsabile dell'Area amministrativa, parere di regolarità tecnica, favorevole

Vista la L.R. legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e come modificata dalla L.R. 30/2000;

Viste le norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale dettate dalla L.R. n. 31/86 ed in particolare gli artt. 10 e 11;

Sentito l'intervento del consigliere Franco Antonino ,

Viste le circolari nn. 19/20 e 24 del 16.06. 2022; 19 del 23.06.2017 e n. 24 del 16 Giugno 2022 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali con la quale sono state impartite, tra l'altro, disposizioni in ordine agli adempimenti della prima adunanza dei consiglieri comunali;

Acquisite, agli atti dell'Ente, le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali

Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di cui in oggetto **"Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 24.06.1986" n° 31"**, con il non avvio della procedura di cui all'art.14 della L.R. 31/86 ;
- 2) **Di dare atto** che i provvedimenti afferenti la prima adunanza sono eseguibili ope legis senza necessità di ricorso alla dichiarazione di anticipata esecuzione.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 10. Incompatibilità.

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente [Z];

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso [8];

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11. Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di quartiere di un comune.

Art. 12. Deroche.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 21-05-2022

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Grazia Castellino

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile di Area

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA


Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 202 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....


Responsabile di Area

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano



Il Presidente Provvisorio



Il Segretario Comunale





Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 01-07-2022
E fino al

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 01-07-2022

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28-06-2022 ORE 16.15

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li 28-06-2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

